



L'ANGOLO DELL'ESPERTO

Illeciti amministrativi nell'Ente in cui lavoro? Ecco le linee guida sulle responsabilità

L'entrata in vigore del Decreto Legislativo 231/01 ha rappresentato, per tutto il panorama giuridico italiano, una vera e propria rivoluzione. Fino ad allora, enti e società, dotate o meno di personalità giuridica, non subivano conseguenze per i reati commessi dai soggetti che ne facevano parte; questo in virtù di due principi, vale a dire "la responsabilità penale è personale" e "societas delinquere non potest". Con l'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel suddetto decreto legislativo, vengono introdotti i cd. illeciti amministrativi dipendenti da reato: anche enti e società possono rispondere per la commissione di un illecito penale nel loro interesse o vantaggio da coloro che esercitano funzioni di gestione, controllo o rappresentanza, amministrazione o direzione (anche se di una piccola parte dell'ente o società, dotata di autonomia finanziaria e funzionale) e da quelle persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti precedentemente elencati. E' bene tuttavia precisare che l'ente non risponde se i predetti soggetti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi. La responsabilità dell'ente sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile o il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia. L'ente, tuttavia, non può essere ritenuto responsabile nel caso in cui la sua responsabilità per un reato (con relative sanzioni) non espressamente prevista da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto nonché se il fatto commesso

non costituisce più reato o non è più prevista la responsabilità amministrativa; qualora fosse stato soggetto a condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti giuridici. Ancora, salvo diversa disposizione da parte della legge, non si procede nei confronti dell'ente nemmeno quando è concessa l'amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione. E', invece, ritenuto responsabile l'ente che ha la sede principale nel territorio italiano per tutti quei reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato sovrano del luogo in cui è stato commesso il fatto. La normativa non riguarda, infine, gli enti pubblici di carattere territoriale, quelli di tipo non economico e, infine, quelli che svolgono funzioni di livello costituzionale. Tra le molteplici tipologie d'illeciti di cui possono essere ritenuti responsabili enti e società, si ricordano: i reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione; i delitti informati e trattamento illecito di dati; tutte le attività relative alla falsificazione e riciclaggio di denaro; la ricettazione o l'impiego di beni o utilità di provenienza illecita; i reati societari; i reati con finalità di

terrorismo o di eversione dell'ordine democratico; l'omicidio colposo e le lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. Come può essere possibile, quindi, evitare che venga riconosciuta in capo a un ente o società una responsabilità amministrativa? A tal fine, nel Decreto Legislativo 231/01 è stata prevista la possibilità, per le personalità giuridiche, di adottare idonei modelli di gestione e organizzazione, con la funzione principale di assicurare un costante controllo sulle attività svolte, al fine di prevenire o ridurre le possibilità di commissione di reati cui susseguiva una responsabilità amministrativa. Tra le principali caratteristiche di cui devono essere dotati i suddetti modelli, è bene ricordare: a) l'idoneità all'individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati; b) la capacità di prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire; c) l'individuazione, all'interno del modello, delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati; d) la previsione di specifici obblighi d'informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli; e) la dotazione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nello stesso modello organizzativo e di gestione. Gli enti e le società ritenute responsabili di un illecito possono essere puniti con: sanzioni pecuniarie, da un minimo di € 258,23 a un massimo di € 1.549.370; la confisca, che colpisce il prezzo, il profitto del reato o qualunque bene patrimoniale di valore ad esso equivalente; la pubblicazione della sentenza di condanna su riviste di settore oltre che nel comune dove l'ente ha sede principale; sanzioni interdittive, che hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente e che possono consistere, tra l'altro, in interdizione dall'esercizio dell'attività, divieto di contrattare con la P. A. e divieto di pubblicizzare beni o servizi. E' anche possibile ricorrere alle sanzioni interdittive per finalità "cautelari", qualora vi siano gravi indizi nel ritenere un ente responsabile di illecito amministrativo dipendente da reato e con il fine di evitare che vengano commessi ulteriori illeciti, in particolar modo della stessa indole di quello per cui si procede.

Dott. Ermando Ciocca

Rubrica a cura del Prof. Avv. Nicola De Marinis
- **Associato di Diritto del Lavoro**
Università degli Studi del Molise
mail di riferimento: pietrozamparese@libero.it